



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile

P.U. n. 1898-1/2024

Il Giudice designato,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 18.12.2024 da **ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A.** (C.F./P.IVA: 96173520584) con sede legale in Roma, Via Francesco Duodo n. 10, la quale proponeva istanza ai sensi dell'art. 74 CCII e ss. per l'apertura della procedura di concordato minore di tipo liquidatorio a fronte di una complessiva debitoria di € 172.373,74 con proposta del pagamento -in ragione anche di apporto di finanza esterna- dei crediti prededucibili nella misura del 100% e nella misura del 48% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis c.c. co. 1, 2751-bis c.c. co. 2 e 3, nonché ex artt. 2752 c.c., 2753 c.c. e 2754 c.c. nella misura del 5%, residuando le percentuali del 4%, 3% e 2% per la soddisfazione dei crediti degradati ovvero appostati in chirografo;

-visto il provvedimento collegiale emesso da questo Tribunale Fallimentare in diversa composizione in data 25.02.2026, che revocava il provvedimento di rigetto della proposta alla base dell'istanza di apertura della procedura di concordato minore della società istante risultando:

-ai sensi dell'art. 74 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, inegrato il requisito dell'incremento in misura apprezzabile dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda', nel caso di specie sussistente, considerato l'apporto della finanza esterna pari ad € 56.000,00;

-l'ammissibilità anche nel merito della formulata domanda di concordato minore, con riguardo ai requisiti previsti dall'art. 74, comma 2, CCII, non risultando necessaria la soddisfazione di

tutti i creditori assistiti da privilegio, e avendo rilevato l'inapplicabilità per contrasto con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità l'art. 84 co 4 CCII, per effetto del richiamo operato dall'art. 74 ultimo comma CCI alla procedura di concordato minore;

Conclusivamente, visto il provvedimento emesso da codesto Tribunale in data 25.02.2026 e considerate le questioni rappresentate dall'istante con ricorso introduttivo e con la relazione particolareggiata del Gestore incaricato che qui si intendono richiamate, sussistendone i presupposti per l'ammissibilità,

P.Q.M.

Visto l'art. 78 co 1 CCII

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da **ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A.** (C.F./P.IVA: 96173520584) con sede legale in Roma, Via Francesco Duodo n. 10-, assegna ai creditori termine fino al per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ordina la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti per la pubblicità relativa agli immobili appartenenti al debitore, a cura dell'OCC;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale, a cura dell'OCC;

manda all'OCC per la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto e per riferire, una volta scaduto il termine di cui sopra, in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni.

Roma, 13.5.2026

Il Giudice

dott. Francesca Vitale